

FEDER.M.O.T.
Federazione Magistrati Onorari di Tribunale
00139 Roma - Via F. Miceli Picardi n. 20, int.5
Codice fiscale: 97248850584

www.federmot.it

Il Presidente

Roma, 25 settembre 2006

—

e p.c.

Al Signor Ministro della Giustizia
Mario Clemente Mastella

Al Signor Ministro dell'Economia e delle Finanze
Tommaso Padoa-Schioppa

Al Signor Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Cesare Damiano

Al Signor Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura
Nicola Mancino

Al Signor Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Piero Guido Alpa

Al Signor Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati
Giuseppe Gennaro

Al Signor Segretario Generale della CGIL
Guglielmo Epifani

Al Signor Segretario Generale della CISL - FPS
Rino Tarelli

Al Signor Segretario Confederale della UIL – Economia e finanza
Antonio Focillo

Al Signor Segretario Nazionale della UGL – Ministeri
Paola Saraceni

Onorevole Signor Ministro,

confidando nella particolare
disponibilità che Ella ha voluto sino ad oggi riservare ai magistrati onorari di tribunale, La prego di assumere una forte iniziativa politica volta a chiarire definitivamente quale debba essere la funzione e l'inquadramento giuridico-economico dei 4.000 giudici onorari di tribunale e vice procuratori della Repubblica.

Il CSM e l'ANM hanno assicurato alla Federmot una piena disponibilità a fornire il proprio imprescindibile contributo alla ricerca di soluzioni condivise che, con modalità diverse da quelle contemplate nelle proposte risalenti alla scorsa legislatura, conferiscano dignità a questi professionisti senza pregiudicare in alcun modo le prerogative esclusive dei magistrati togati.

Per evidenti ragioni sistematiche, sarebbe auspicabile che la trattazione della predetta problematica potesse procedere congiuntamente alla riforma del giudice di pace, il cui apporto al buon andamento della Giustizia appare oggi unanimemente riconosciuto.

Confido che Ella vorrà individuare le forme, i modi e le sedi di un dibattito di elevato spessore istituzionale che giunga a compimento in tempi brevissimi, al fine di ispirare l'opera del Legislatore il quale, secondo quanto previsto dall'art. 245 del D.L.vo 19 febbraio 1999 n. 51, dovrebbe procedere al riordino della magistratura onoraria entro il 2 giugno 2008, termine stabilito a seguito di successive proroghe che hanno posticipato l'originaria scadenza del 2 giugno 2004.

Sarebbe un grave errore politico e istituzionale glissare ancora una volta su questa imprescindibile problematica; e le iniziali esitazioni del Governo hanno indotto l'intera categoria ad un forte stato di agitazione, peraltro giustificabile, che rischia di determinare ulteriori proteste, astensioni, ritardi e polemiche, mentre il Paese ha bisogno di una Giustizia efficiente, efficace, effettiva, accessibile e rapida.

Signor Ministro, Ella ha l'opportunità di trovare una soluzione condivisa se vorrà valorizzare l'apporto responsabile e autorevole dell'intera magistratura, sia professionale che onoraria, e dell'avvocatura.

Giova anche evidenziare che, qualunque sarà il contenuto dell'auspicata riforma, essa dovrà prevedere una tutela lavoristica minima per quelle figure gravemente pregiudicate dall'attuale inquadramento economico, previdenziale e assistenziale.

Con particolare riferimento ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari di tribunale, credo che sia condizione preliminare all'avvio di qualunque ulteriore iniziativa quella di rendere effettive almeno le disposizioni già vigenti, le quali prevedono il pagamento tempestivo delle retribuzioni percepite e l'erogazione effettiva di due indennità giornaliere di 98,13 Euro lordi.

Le segnalo, a tale proposito, che il pagamento della seconda indennità è di fatto disapplicato a causa di prassi contabili illegittime ma molto diffuse e Le chiedo pertanto di sopprimere tale voce retributiva relativa alla seconda indennità e di unificare le retribuzioni dei magistrati onorari di tribunale in un unico gettone giornaliero di valore doppio a quello attuale.


Mi permetto di allegare a tale fine una proposta di emendamento che, se recepita nella prossima Legge Finanziaria, determinerebbe una spesa massima inferiore alla spesa massima autorizzata dalle disposizioni vigenti.

Infine mi preme anche rappresentarLe che l'adeguamento Istat del predetto gettone indennitario è fermo da cinque anni, benché per aggiornare le nostre retribuzioni all'inflazione sia richiesto dalla legge solo un decreto del Ministero della Giustizia.

Mentre La prego di considerarmi a Sua disposizione, resto, unitamente ai miei colleghi magistrati onorari di tribunale, in attesa di conoscere le Sue determinazioni.

Voglia gradire i miei più deferenti ossequi

(Paolo Valerio)



EMENDAMENTO
AL DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989 N. 273
DA INSERIRE NELLA FINANZIARIA 2007

All'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 273 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

“1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di Euro 190,00 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non può essere corrisposta più di una indennità al giorno.

2. Ai vice Procuratori onorari spetta un'indennità di euro 190,00 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non può essere corrisposta più di una indennità al giorno.

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2, è adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.”

DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989 N. 273
TESTO VIGENTE

(Tra parentesi in carattere corsivo le parti di cui
si propone la soppressione o la modificazione)

Art. 4

1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di [lire 190.000] per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. [Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno].

2. Ai vice Procuratori onorari spetta un'indennità di [lire 190.000] per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. [Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno].

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2, [può essere] adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.